

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEMA, GIANQUINTO, BRAMBILLA, FABBRINI e PETRONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1968

Disposizioni penali a tutela delle minoranze nazionali e linguistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Obiettivo del presente disegno di legge è quello di contribuire alla eliminazione, ancora certamente parziale, delle differenze di trattamento cui sono esposti cittadini italiani appartenenti a comunità nazionali diverse da quella italiana.

In particolare si ritiene indispensabile introdurre gli articoli 291-bis e 415-bis del Codice penale, che per quanto riguarda la tutela penale, pongono sullo stesso piano della maggioranza italiana le minoranze nazionali e linguistiche, e ciò anche in conformità dell'articolo 3 della Costituzione che afferma: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Il Codice penale, così come è oggi, risente del clima in cui è nato e non consente in al-

cun modo di configurare il principio della tutela di una minoranza nazionale, come entità distinta, ma avente diritti pienamente uguali a quelli della maggioranza.

Si ricorda che il 20 dicembre 1962 fu presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge, che pur disciplinando una materia alquanto più vasta, formulava una serie di norme relative anche alla tutela penale delle minoranze nazionali. Finita la III Legislatura e decaduto il disegno di legge, esso fu ripresentato a firma dei deputati Luzzatto, Basso, Ferri Mauro, Anderlini, Foa, Codignola ed altri in data 15 giugno 1963.

Frattanto il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia nella sua prima legislatura, approvava all'unanimità (esclusi missini e liberali) in base all'articolo 121 della Costituzione, una legge-voto su proposta del consigliere regionale avvocato Giuseppe Skerk che prevedeva la introduzione nel Codice penale dei suddetti articoli di legge.

Questa legge-voto veniva trasmessa al Parlamento in data 13 ottobre 1966. Durante la IV Legislatura però nè il disegno di legge Luzzatto ed altri, nè la legge-voto di iniziativa regionale ebbero seguito.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare si ispira, salvo ritocchi di carattere formale, alla formulazione ed ai concetti contenuti nella legge-voto della Regione autonoma a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 291-*bis* introduce un principio che assicura, per quanto riguarda la tutela penale in questo campo, l'assoluta parità delle minoranze nazionali e linguistiche alla maggioranza del nostro popolo.

Strettamente conseguente a questo principio è l'articolo 415-*bis* che prevede la pu-

nizione di chiunque istiga pubblicamente all'intolleranza verso le predette minoranze.

I proponenti confidano che, fin dall'inizio della V legislatura, affrontando il serio e qualificante problema della democrazia rappresentato dalla soluzione giusta della questione delle minoranze nazionali e linguistiche, si realizzi nel Parlamento italiano quel largo schieramento unitario e democratico che consenta un primo ed importante passo verso una totale uguaglianza giuridica, penale e sociale di tutti i cittadini, a qualunque comunità nazionale essi appartengano.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo gli articoli 291 e 415 del Codice penale promulgato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono aggiunti rispettivamente i seguenti articoli:

« 291-*bis*. — Si applicano le pene previste dall'articolo 291 a chiunque pubblicamente offende le tradizioni, la lingua e la cultura delle minoranze nazionali ».

« 415-*bis*. — Si applicano le pene previste dall'articolo 415 a chiunque pubblicamente istiga all'intolleranza o all'odio verso le minoranze nazionali ».